Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 219

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di mercoledì 14 novembre 2007

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 5
3ª - Affari esteri . . . . . » 12
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 17
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 20
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 22

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 30
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 37
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 38
Per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 40

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 41

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

172ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1872) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, considerata la modifica dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, propone, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani, quando potrà concludersi la discussione generale e potrà intervenire il senatore Massimo Brutti, estensore del parere della Commissione giustizia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

Il presidente BIANCO *(Ulivo)*, relatore sui disegni di legge inerenti ai sistemi di elezione del Senato e della Camera dei deputati, riferisce la decisione adottata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a poter disporre di una consulenza tecnica per l'elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione e, quindi, al Senato. Riferisce, inoltre, che il consulente è stato

individuato – su sua proposta, anch'essa condivisa all'unanimità – nella persona del professore Antonio Agosta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1872) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

L'estensore del parere, Massimo BRUTTI *(Ulivo)*, illustra brevemente la nuova proposta di parere, redatta tenendo conto dei rilievi sollevati nel dibattito della seduta di ieri. Comunica di aver dato conto delle diverse opinioni emerse sulle questioni riguardanti in particolare le disposizioni in materia di convalida e quelle che dispongono il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* rileva che il parere così formulato, pur se formalmente favorevole, tenendo conto delle numerose osservazioni critiche nei confronti di parti qualificanti della normativa, appare nella sostanza un parere negativo.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)*, nel condividere le finalità espresse nella parte motiva del parere, si riserva di esaminare approfonditamente le proposte in esso recate in sede di formulazione degli emendamenti e pertanto annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nella redazione del parere che tiene conto dei molteplici rilievi emersi nel dibattito in Commissione, rilevando altresì che anche la 14ª Commissione ha formulato un parere del medesimo tenore. Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, annuncia fin d'ora la presentazione presso la Commissione di merito di numerosi emendamenti volti a correggere gli aspetti più critici della normativa introdotta con il decreto.

Il senatore CENTARO *(FI)* ringrazia il senatore Massimo Brutti per il lavoro svolto e per aver redatto un parere dai contenuti aperti e problematici nel quale hanno trovato spazio i molteplici rilievi sollevati dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo. Dopo aver ribadito il suo rammarico per la decisione con cui la Presidenza del Senato non ha concesso l'assegnazione congiunta del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 2ª esprime la sua profonda soddisfazione per il tenore del dibattito svolto.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posta in votazione la proposta di parere presentata dal senatore Massimo Brutti.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Massimo Brutti per l'eccellente lavoro compiuto, esprime la sua gratitudine a tutti i senatori per il tono di civiltà che, anche in questa occasione, ha caratterizzato il dibattito in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

La Commissione, esaminato il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla sua conversione in legge, con le seguenti osservazioni, miranti a rendere più certe ed efficaci le norme in parola.

I soggetti considerati nel decreto-legge, ai quali si applicano i provvedimenti di espulsione che le norme disciplinano, sono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, qualsiasi sia la cittadinanza di questi. Ciò significa che la normativa in tema di espulsioni riguardante i cittadini comunitari si applica anche ai loro familiari, se nei loro confronti ed a causa dei loro personali comportamenti vi sia motivo di intervenire in base alle norme previgenti del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e a quelle nuove introdotte dal decreto-legge, anche quando essi abbiano una cittadinanza diversa e non siano cittadini dell'Unione. I familiari, anche se non cittadini dell'Unione, vengono così attratti nella disciplina prevista per gli stranieri comunitari. Dunque rimane esclusa qualsiasi forma di allontanamento collettivo o per responsabilità di altri. Ciò scaturisce già dalle disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 2007, così come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2007. Tuttavia, tale principio, in linea con l'articolo 27, comma 2 della direttiva 2004/38/CE, può essere più esplicitamente enunciato mediante il seguente comma aggiuntivo, da inserire nell'articolo 20 dopo il comma 1:

«I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dagli articoli 20 e 20-*bis*, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento».

All'articolo 21, comma 1 dovrebbe essere aggiunto, dopo le parole «quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato» l'inciso «ai sensi degli articoli 6 e 7». In tali articoli infatti vengono puntualmente regolate le condizioni del diritto di soggiorno sia per il cittadino dell'Unione sia per il familiare non avente cittadinanza in uno Stato membro.

La disciplina dei provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, non imperativi, di cui all'articolo 20, comma 7-*bis* (periodi primo, secondo e terzo) può essere integrata con un riferimento

esplicito ai criteri valutativi da seguire. Dopo le parole «Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza» si può aggiungere l'inciso «quando i comportamenti della persona da allontanare abbiano dato luogo ad un concreto pericolo di commissione di reati o siano comunque incompatibili con la civile e sicura convivenza».

Taluno, nel corso del dibattito, ha avanzato critiche circa l'ampiezza di significato della espressione «civile e sicura convivenza», proposta dal relatore oltre che per il comma 7-*bis* anche per il comma 7-*ter* dell'articolo 20; ma la maggioranza della Commissione l'ha ritenuta idonea a due distinte «clausole di chiusura» nella definizione dei criteri circa i motivi di pubblica sicurezza (comma 7-*bis)* ed i motivi imperativi di pubblica sicurezza (commi 7-*bis* e 7-*ter* del testo attuale).

La disciplina dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 20, commi 7-*bis* e 7-*ter*, prevede che l'allontanamento sia adottato dal prefetto ed immediatamente eseguito dal questore, applicando le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione. Ad avviso della Commissione, tale disciplina dev'essere modificata sia per ciò che attiene alla determinazione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, in modo tale da offrire criteri più definiti all'esercizio del potere discrezionale del prefetto, sia per ciò che concerne il procedimento di convalida.

Per quanto riguarda la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, si può sostituire il comma 7-*ter* dell'articolo 20 con i seguenti:

«7-*ter*. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti, sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-*quater*. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».

In questi casi il provvedimento di allontanamento viene immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione. La norma attuale del decreto-legge porta perciò a prevedere anche per i cittadini dell'Unione la convalida da parte del giudice di pace, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa. Come si dirà tra poco, ad avviso della maggioranza della Commissione, proprio la disposizione in tema di competenza, che prevede l'intervento del giudice di pace, dovrebbe essere modificata.

Secondo il citato comma 5-*bis*, il questore, comunica entro quarantotto ore al giudice di pace territorialmente competente l'adozione del provvedimento. Si svolge l'udienza ed il giudice di pace decide entro quarantotto ore. Contro la convalida si può ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento. È da tenere presente la previsione contenuta nel settimo periodo del comma 5-*bis*: «In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili». In questo caso il trattenimento presso uno dei centri è previsto come strumento sussidiario, da applicare quando non sia possibile l'immediatezza della definizione del procedimento in tempi più brevi di quelli necessari al trasferimento presso un centro di permanenza temporanea. Comunque il trattenimento non può superare il tempo assai circoscritto, che risulta da due termini fissati nella norma: vale a dire il tempo di quarantotto ore previsto per la comunicazione al giudice ed il tempo ugualmente di quarantotto ore previsto per la decisione sulla convalida. Questi due elementi (vale a dire la prevista possibilità di evitare il trattenimento presso un centro e la brevità del tempo di eventuale trattenimento) inducono il relatore ed una parte della Commissione, che pure concorda sulla necessità di una riforma nella disciplina e nell'organizzazione dei centri di permanenza temporanea, a ritenere la norma in esame non in contrasto con la necessaria proporzionalità (richiesta anche dalla giurisprudenza costituzionale) tra limitazione della libertà di movimento dello straniero, verso il quale pende un provvedimento di espulsione, ed esigenze di sicurezza (che il trattenimento e l'espulsione mirano a realizzare). Secondo questa valutazione il trattenimento sarebbe adottato come strumento estremo e solo ove indispensabile ad assicurare l'attuazione della espulsione. Secondo altri componenti della Commissione, il riferimento normativo ai centri di permanenza temporanea dovrebbe essere soppresso, in linea con l'esigenza di superare tali strutture, e si dovrebbe prevedere il ricorso a misure di sorveglianza speciale, lasciando comunque al questore la scelta dei mezzi più utili per assicurare l'attuazione dell'espulsione.

Ancora ai provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza si riferisce l'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2007. Se il de-

stinatario del provvedimento dettato da motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione riguardanti l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 286 del 1998). Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali (in relazione all'accertamento della responsabilità di concorrenti o imputati per reati connessi, o in relazione all'interesse della persona offesa). In tal caso, l'esecuzione del provvedimento è sospesa finché l'autorità giudiziaria non abbia comunicato la cessazione delle esigenze processuali. Allora il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione. Il nulla osta si intende comunque concesso quando l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data della richiesta del questore. Secondo l'articolo 13, comma 3 (ultimo periodo) del Testo unico sull'immigrazione, «In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14». Il tempo del trattenimento è però diverso da quello che la legge prevede in relazione agli stranieri non cittadini dell'Unione. Oltre il termine di quindici giorni, ove l'autorità giudiziaria non provveda, il nulla osta si intende concesso e si esegue l'espulsione. Ma se, trascorsi i quindici giorni, l'autorità giudiziaria nega il nulla osta, il trattenimento deve cessare, poiché non pende più il provvedimento di espulsione nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale. Dunque il trattenimento a cui fa rinvio l'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, introdotto dal decreto legge in esame, non può comunque superare il tempo di quindici giorni. Ciò può considerarsi, ad avviso del relatore e di una parte della Commissione in linea con il criterio della proporzionalità cui sopra si è fatto cenno. Anche in questo caso dovrebbe essere esplicitamente prevista nel testo di legge una possibile alternativa al trattenimento, la cui esperibilità andrebbe valutata in via prioritaria. Al trattenimento si dovrebbe ricorrere solo ove ciò sia indispensabile: vale a dire quando le ordinarie misure di sorveglianza speciale o, se queste siano insufficienti, la misura degli arresti domiciliari, non siano possibili o non appaiano comunque adeguate allo scopo di assicurare l'esecuzione dell'espulsione; in questo senso potrebbe esservi un obbligo di motivazione nella richiesta di trattenimento avanzata dal questore. Secondo altri componenti della Commissione, il riferimento normativo ai centri di permanenza temporanea dovrebbe essere anche qui soppresso, in linea con l'esigenza di superare tali strutture, mentre si dovrebbe prevedere il ricorso a misure di sorveglianza speciale, lasciando comunque al questore la scelta dei mezzi più utili per assicurare l'attuazione dell'espulsione.

Quanto alle convalide dei provvedimenti di espulsione che devono essere eseguiti dai questori, il tema è stato esaminato nella sua problematicità e si sono manifestate opinioni diverse. Ad avviso della maggioranza

della Commissione, occorre prevedere che la competenza sia assegnata al Tribunale in composizione monocratica invece che al giudice di pace, poiché si tratta in questo caso di una materia assai delicata e sensibile, attinente a diritti di libertà di cittadini dell'Unione o di loro familiari.

Secondo alcuni componenti della Commissione, le disposizioni in materia di convalida sarebbero carenti poiché prevedono che in caso di mancata decisione nei termini stabiliti vi sia una decadenza del provvedimento del questore e non offrono nessun rimedio nei casi di ritardo nella convalida (anche, ma non necessariamente, dovuto a responsabilità personale del decidente)

Infine, è doveroso segnalare che nell'ambito del dibattito svolto in commissione sono state avanzate tre ulteriori proposte di modifica delle norme in esame.

In primo luogo, per tutti i casi di provvedimenti di espulsione si è suggerita (da parte di uno dei componenti della Commissione) la estensione dell'istituto dell'accompagnamento coattivo, previsto dagli articoli 132 e seguenti del codice di procedura penale. Ad avviso di chi ha avanzato questa proposta, le garanzie giurisdizionali ed in particolare quelle del contraddittorio potrebbero essere assicurate in una fase successiva all'espulsione, qualora il cittadino espulso decida di ricorrere contro il provvedimento, attivando gli opportuni mezzi impugnatori, una volta giunto nel suo paese di origine. Si tratta di una proposta da valutare attentamente nel confronto parlamentare, tenendo conto della normativa europea e delle esigenze garantiste che sono state più volte sottolineate nel dibattito in Commissione.

In secondo luogo, si è proposto di sostituire la previsione del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea del cittadino dell'Unione verso il quale penda un provvedimento di espulsione, con una norma che disponga in questo caso l'adozione della misura del fermo di polizia. È una proposta anche questa da discutere. Essa è maggiormente restrittiva della libertà dello straniero comunitario: il che è da valutare sia in relazione alla normativa europea, sia in relazione alla disparità di trattamento che determinerebbe tra stranieri comunitari ed extracomunitari.

In terzo luogo, a proposito dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge in esame, si è affermato che la pena contravvenzionale prevista dal comma 2-*bis* appare priva di idonea capacità sanzionatoria e si è suggerito o di prevedere l'allontanamento coattivo del contravventore o di sostituire la pena contravvenzionale con una pena detentiva, affinché abbia una funzione deterrente. La prima ipotesi è da valutare in rapporto con la normativa europea; la seconda ipotesi va considerata e discussa in particolare sotto il profilo della ragionevolezza e del rapporto tra gravità della sanzione ed entità della violazione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 180)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il relatore TONINI *(Aut)*, intervenendo in sede di replica, rileva come, alla luce delle dichiarazioni rese dal vice ministro Danieli e dal Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, Ambasciatore Massolo, tenuto conto che il provvedimento in esame è stato dettato dall'esigenza di dare immediato adempimento agli obblighi posti dalla legge finanziaria 2007, il processo di riorganizzazione della rete ministeriale all'estero abbia compiuto un primo apprezzabile passo di progresso in vista di una futura ridefinizione complessiva. In proposito, posto che, nel corso del dibattito e con particolare riferimento alle considerazioni espresse dai senatori più a diretto contatto con le comunità italiane residenti all'estero, sono state messe in luce le criticità del sistema attuale, nel preannunciare in via generale l'espressione di un parere favorevole, ritiene prioritario che il processo di riforma della struttura diplomatico-consolare non prescinda da forme di consultazione con i competenti organi parlamentari al fine di concorrere, tracciandone le linee di fondo, alla politica del Governo al riguardo.

A suo avviso, infine, l'esigenza di un confronto più diretto con il Governo è altresì avvertita anche sotto il profilo della definizione dei compiti degli uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo soprattutto con riferimento all'esame dei disegni di legge di riforma della relativa disciplina in corso presso la Commissione.

Il vice ministro DANIELI, convenendo con le osservazioni testè formulate dal relatore Tonini, dichiara la propria disponibilità ad offrire alla Commissione un quadro conoscitivo più completo in ordine alle iniziative politiche che il Governo intenderà assumere con riferimento alle evidenziate esigenze in tema di razionalizzazione delle sedi diplomatiche e consolari e degli Uffici del Ministero.

Il relatore TONINI *(Aut)*, alla luce delle considerazioni espresse del Rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il senatore MICHELONI *(Ulivo)*, nel preannunciare il proprio orientamento positivo circa il provvedimento in esame, sottolinea tuttavia l'opportunità di trovare idonee forme di consultazione con gli organismi parlamentari e con i rappresentanti delle comunità degli italiani all'estero – quali i Comites e il CGIE – con riferimento alla definizione dei criteri che presiederanno il complessivo disegno di riforma preannunciato dal Governo. A questo proposito osserva con rammarico come, quanto al provvedimento in esame, il dialogo con il Governo sia stato insufficiente, evidenziando in particolare la mancanza di un'adeguata riflessione sul concetto di innovazione che, a suo avviso, dovrebbe ispirare il progetto di razionalizzazione della rete consolare e diplomatica, soprattutto per quanto concerne gli interventi strutturali che attengono alle articolazioni interne delle sedi all'estero.

Il vice ministro DANIELI, nel ricordare i numerosi interventi in audizione del Governo e del Segretario generale del Ministero degli affari esteri presso le Commissioni parlamentari, gli organismi parlamentari competenti per il tema degli italiani residenti all'estero, nonché nell'ambito del CGIE, in relazione al processo di riordino della struttura diplomatico-consolare, fa presente che la strada del dialogo è stata mantenuta sempre aperta. Al riguardo, nel comprendere l'esigenza di un maggiore coinvolgimento, da parte dei soggetti interessati, nella fase prodromica all'adozione di un disegno di riforma complessivo, ribadisce la disponibilità a riferire in Commissione in ordine all'attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri in esame e all'adozione dei provvedimenti attuativi concernenti, tra l'altro, la ristrutturazione della rete diplomatica e consolare e degli istituti di cultura.

Il senatore ANTONIONE *(FI)*, esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal vice ministro Danieli a fornire alla Commis-

sione i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito e per il Presidente per aver disposto l'audizione, allo stesso fine, del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Massolo, si rammarica che il Governo, nella persona del Ministro, non abbia offerto un'illustrazione più globale delle prospettive di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, anche alla luce della nuova articolazione, con tre nuovi vice ministri e vari sottosegretari di Stato, che è stata disposta con uno dei primi atti adottati all'inizio della presente legislatura. Per tale motivo preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione sul provvedimento in titolo, sebbene lo stesso presenti taluni elementi condivisibili.

Il senatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)*, richiamando le considerazioni dello stesso relatore sul fatto che l'atto in esame costituisce solo un primo passo del processo di riforma del Ministero degli affari esteri, lamenta la mancata presentazione al Parlamento di un progetto più generale di riordino, idoneo a rafforzare realmente le capacità del Ministero degli affari esteri di far fronte alle nuove sfide poste dalla politica estera. Al riguardo, ad esempio, sarebbe stata apprezzabile una razionalizzazione della struttura del Governo, accrescendo le competenze del Ministero a coordinare la proiezione esterna dell'Italia in relazione alle varie sedi in cui si sviluppano le relazioni internazionali, in luogo dell'estrapolazione della competenza per il commercio internazionale in un dicastero a sé stante. Preannuncia pertanto l'espressione di un giudizio negativo sullo schema di regolamento in titolo, sottolineando comunque l'esigenza che la Commissione sia tempestivamente informata, come evidenziato dal relatore, in merito ai relativi provvedimenti attuativi.

Il senatore MANTICA *(AN)* interviene per dichiarazioni di voto evidenziando come, con il provvedimento in esame, che pure presenta aspetti nello specifico apprezzabili, si sia persa l'occasione offerta dal riordino disposto dalla legge finanziaria 2007 per procedere ad un più complessivo e ambizioso adeguamento della struttura del Ministero alle esigenze poste dai nuovi compiti ad esso assegnati e dall'evoluzione del contesto internazionale in cui opera. Pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, preannuncia pertanto, a nome della sua parte politica, un voto di astensione.

Il presidente DINI, come segnalato dal senatore Mantica e da altri oratori intervenuti nel dibattito, ricorda che il provvedimento in esame è stato presentato in attuazione di disposizioni della legge finanziaria volte essenzialmente a contenere le spese procedendo ad una razionalizzazione delle strutture attraverso misure quali la riduzione delle Direzioni generali. Posto dunque che non viene pregiudicata la riflessione sull'opportunità di un intervento più generale – e tenuto conto della disponibilità offerta al Governo rispetto alle richieste del relatore e di altri senatori intervenuti nel dibattito sull'esigenza di una tempestiva informazione della Commissione sui relativi provvedimenti attuativi, con riferimento ad aspetti quali la ridefinizione della rete diplomatica e consolare e la riorganizzazione

delle Direzioni generali – ritiene pertanto che sullo schema di decreto in esame si possa esprimere un giudizio favorevole nei termini proposti dal relatore.

Previa verifica del numero legale prescritto, pone quindi in votazione lo schema di parere esposto dal relatore, che risulta approvato dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL ROIO *(RC-SE)* chiede che il Governo sia chiamato a riferire sugli sviluppi della situazione in Libano e in Kossovo.

Il presidente DINI ricorda che nella seduta dello scorso 31 ottobre il sottosegretario Crucianelli ha già dato la disponibilità alla Commissione a riferire sugli sviluppi della situazione in Kossovo, anche alla luce della visita che sta compiendo proprio in questi giorni nell'area; prende inoltre nota della richiesta del senatore Del Roio per quanto concerne il Libano, riservandosi di assumere, al riguardo, opportune iniziative.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 180

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto dell'impegno assunto dal Governo a riferire alla Commissione in relazione all'attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento al decreto ministeriale volto a definire i compiti degli uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6, comma 6, e all'adozione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 12, concernente la ristrutturazione della rete diplomatica e consolare e degli istituti di cultura,

esprime parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Calò.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MAZZARELLO *(Ulivo)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 novembre 2007, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato il provvedimento in titolo,

– considerata essenziale una verifica strategica in sede parlamentare e governativa, della funzione, del ruolo e delle prospettive di Poste italiane S.p.A. nel quadro del processo di liberalizzazione del settore, da realizzarsi tenendo conto delle esigenze di sviluppo dei settori innovativi, del necessario mantenimento e qualificazione dei servizi resi ai cittadini sul territorio nazionale, ma anche prestando attenzione ai profili occupazionali delle imprese operanti nel settore postale;

– sottolineata l'esigenza di prestare particolare attenzione alla ricerca del miglior utilizzo delle risorse depositate dai risparmiatori per la realizzazione di investimenti per la crescita dell'economia e della società;

– valutati positivamente i contenuti dell'accordo di programma ed in particolare la maggiore attenzione per i problemi e i temi della qualità dei servizi per il cittadino, in relazione al loro costo e alla loro distribuzione sul territorio,

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– è necessario prevedere ulteriori meccanismi di verifica e di controllo, oltre a quanto già previsto con il rafforzamento del ruolo dell'Autorità garante delle comunicazioni e delle associazioni dei consumatori, anzitutto inserendo nel contratto di programma in esame l'obbligo per l'Autorità garante delle comunicazioni e per la società Poste italiane S.p.A. di riferire semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari;

– il perseguimento e la garanzia di una presenza diffusa e capillare sul territorio, superando le carenze esistenti in particolare nel Mezzogiorno ed in Sicilia, vanno considerati non un onere, ma un'opportunità per l'impresa Poste italiane S.p.A., nonché la condizione per assicurare il pieno espletamento del servizio postale universale e per lo sviluppo di servizi innovativi, anche a vantaggio delle istituzioni territoriali;

– in riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera d), è necessario garantire che la differenziazione tariffaria già prevista per la posta massiva, secondo le aree di recapito, non possa essere estesa anche alla posta non massiva;

– in relazione all'articolo 5, comma 3, è opportuno prevedere il coinvolgimento oltre che delle associazioni dei consumatori, anche dei Comuni e delle associazioni dei piccoli Comuni;

– con riguardo all'articolo 5, comma 5, è opportuno prevedere all'interno del Comitato di monitoraggio la partecipazione, da uditori, dei rappresentanti dei consumatori e degli utenti, nonché dei Comuni e delle organizzazioni sindacali;

– relativamente all'articolo 7, comma 4, va previsto che la Società sia tenuta a concordare oltre che con l'Autorità, anche con ANCI la strategia di rimodulazioni della presenza sul territorio;

– in riferimento all'articolo 7, comma 3, è necessario garantire che i piani di razionalizzazione garantiscano l'occupazione;

– al fine di garantire il pieno rispetto del contratto di programma, dei parametri di qualità, dell'occupazione, della presenza territoriale, dei costi per gli utenti, oltre che della necessaria capacità competitiva di Poste italiane S.p.A. nel processo di liberalizzazione, va chiarita l'entità degli oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il Servizio Universale e vanno assicurati i trasferimenti concordati per gli anni 2006, 2007 e 2008.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Nicola Pellecchia e il dottor Armando Pavia, responsabili ambiente di Federpesca, il dottor Gilberto Ferrari, direttore di Confcooperative Federcoopesca, il dottor Ettore Ianì, presidente di Lega Pesca, accompagnato dal dottor Paolo Pelusi, la dottoressa Serena Maniaci Brasone della segreteria nazionale della Uil Pesca e Acquacoltura, il dottor Francesco Fattoruso della segreteria generale del Fai e del dottor Giovanni Mininni della Flai-Cgil nazionale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree protette e la rete natura 2000: audizione di rappresentanti di Federpesca, Federcooperative Federcoopesca, Lega Pesca, Uil Pesca e Acquacoltura, Flai-cgil nazionale e Fai

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta de 17 aprile scorso.

Il presidente SODANO avverte che con la odierna audizione potranno essere raccolte valutazioni in merito alle problematiche del settore ittico all'interno delle aree marine protette.

Il dottor FERRARI osserva che non vi è un sufficiente raccordo tra le esigenze poste dalla pesca professionale e gli obiettivi di tutela ambientale che sono per lo più curati dal Ministero dell'ambiente. Tale situazione problematica in parte è causata dal venir meno della Consulta per la difesa del mare che ha rappresentato un'utile sede di confronto e di dibattito fra chi è preposto alla tutela degli interessi ambientali e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

Dopo aver auspicato che siano apportate modifiche normative che consentano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore della pesca, svolge alcune considerazioni conclusive sulle difficoltà che sono vissute dal mondo della piccola pesca.

Il dottor IANÌ sottolinea che occorre un recupero delle funzioni da parte delle aree marine protette che, oltre ad interessarsi ai profili connessi alla conservazione dell'ambiente, dovrebbero curare anche gli aspetti economici. In realtà, ciò che sta mancando è proprio il coordinamento tra queste due sfere di interessi; in tal senso, potrebbe essere opportuno ricostituire presso il Ministero dell'ambiente la direzione per la difesa del mare che ha rappresentato un'efficace cabina di regia.

Il dottor MININNI, intervenendo anche in rappresentanza della Uil e del Fai, si associa ai soggetti finora intervenuti, ringraziando peraltro la Commissione per essersi mostrata sensibile rispetto alle problematiche che sono insorte a causa della istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» nell'area flegrea. In particolare, il regolamento proposto dal Ministero dell'ambiente prevede l'esclusione della pesca a circuizione con il cianciolo, con ciò rischiando di incidere sui livelli occupazionali, nonostante questo particolare tipo di pesca non determini un impatto ambientale in quanto essa non va a toccare il fondo marino.

Pertanto, pur esprimendosi favorevolmente sulla istituzione della citata area marina protetta, esprime l'auspicio che la stessa non impoverisca l'economia locale.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)* osserva che la difficoltà di dialogo tra le associazioni di categoria ed il Ministero dell'ambiente dovranno essere adeguatamente prese in considerazione nel corso dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il presidente SODANO, dopo aver invitato i soggetti auditi a fornire eventuali contributi scritti in merito alle problematiche che sono state illustrate, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 14 novembre 2007

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANZELLA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1872) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MANZELLA *(Ulivo)*, illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (allegata al presente resoconto), volta a recepire i suggerimenti avanzati da parte dei senatori nella precedente seduta.

Per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore ENRIQUES *(Ulivo)*, il quale chiede che l'osservazione n. 1 sia modificata nel senso di meglio esplicitare che il decreto-legge non impone necessariamente di estendere le disposizioni di allontanamento ai famigliari di cittadini dell'Unione europea che tengano una condotta pericolosa.

Suggerisce altresì di riformulare l'osservazione n. 6, al fine di invitare la Commissione di merito a rafforzare il richiamo al principio di proporzionalità, peraltro già previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* chiede di apportare talune modifiche alle premesse dello schema di parere e suggerisce di rafforzare le osservazioni contenute nello stesso. Con specifico riferimento all'osservazione n. 4, ritiene opportuno sopprimere il riferimento alla comprovata situazione di degrado.

Il senatore RANDAZZO *(Ulivo)* suggerisce di inserire nelle premesse il riferimento alla facoltà, da parte del cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento, di ricevere il patrocinio legale a spese dello Stato.

Il senatore STRANO *(AN)* preannuncia il voto di astensione, richiamandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del dibattito.

Il presidente relatore MANZELLA *(Ulivo)*, dopo aver ulteriormente riformulato lo schema di parere in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), al fine di accogliere i suggerimenti testè avanzati, previa verifica del numero legale, pone ai voti tale nuova proposta favorevole con osservazioni, che la Commissione accoglie.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all'articolo 39, paragrafo 3, la possibilità di disporre limitazioni alla libera circolazione, se giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica;

la direttiva 2004/38/CE reca disposizioni dirette, tra l'altro, a disciplinare le predette limitazioni ai diritti dei cittadini comunitari di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29;

oltre ai casi giustificati da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, la direttiva prevede all'articolo 14 che i cittadini dell'Unione beneficino del diritto di soggiorno sino a che non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e pertanto non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi, o che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;

ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto di reingresso nel territorio nazionale in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cittadini dell'Unione per motivi economici, e che, ai sensi del considerando 27 della direttiva, i cittadini dell'Unione nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio dello Stato non per motivi economici, possono presentare una nuova domanda di ingresso decorso, in ogni caso, un periodo di tre anni dall'interdizione;

ai sensi dell'articolo 30 della direttiva, ogni provvedimento di allontanamento deve essere notificato all'interessato, con l'indicazione del termine entro il quale dover lasciare il territorio, termine che non può essere inferiore a un mese, salvi però i casi di urgenza debitamente comprovata;

l'articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva prevede che, in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'effettivo allontanamento dal territorio possa avere luogo anche prima della decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento;

ritenuto che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva, risulta ad essa conforme per i punti richiamati;

considerato che il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, risulta, in via generale, in linea con la predetta direttiva comunitaria e con il predetto decreto legislativo n. 30 del 2007, apportandovi in più la diversa qualificazione giuridica caratterizzata dalla necessità e dall'urgenza, l'una e l'altra giustificata dall'allarme sociale diffusosi in larga parte dell'opinione pubblica in relazione al fenomeno, ben noto alle preoccupazioni dell'Unione europea, della criminalità transfrontaliera;

esprime, per quanto di competenza, sotto lo stretto profilo comunitario, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra contraria alla direttiva comunitaria, che parla – in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale – di «provvedimenti adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati» (articolo 27, paragrafo 2, della direttiva), ogni previsione del decreto-legge che estenda le norme di allontanamento ai suoi «familiari», nei confronti dei quali non siano stati ugualmente comprovati concreti e specifici elementi di pericolosità;

2. risulta opportuno che nelle previsioni dell'articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, a seguito di trasgressione (ritorno o permanenza nel territorio nazionale) del provvedimento di allontanamento, già convalidato dall'autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice competente per il provvedimento;

3 sembra contraria alla direttiva comunitaria ogni sanzione penale che consegua alla trasgressione del provvedimento di allontanamento «per fini economici» a causa di «oneri eccessivi per il sistema sociale» (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva), «eccessività» che dovrebbe, peraltro, essere specificata. Risulta invece congrua, per esigenze funzionali, la previsione dell'attestazione del provvedimento da consegnare all'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento stesso;

4. sembra necessario che, in relazione all'espressione «motivi imperativi di sicurezza» – benché essa compaia nella direttiva (articoli 28 e 31) e abbia una sua opportuna definizione nel comma 7-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione, che riprende anche la formula di «ordinaria convivenza» coniata dalla nostra Corte costituzionale –, tale espressione sia precisata e correlata, ai fini di facilitare la valutazione del giudice competente sul provvedimento, all'esistenza di una comprovata situazione di degrado e violenza, attestanti una oggettiva condizione di pericolosità sociale;

5. analoga specificazione delle condizioni di cui al numero precedente sembra necessaria anche per le motivazioni del provvedimento di urgenza (articolo 20, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007,

comma aggiunto dal decreto-legge in conversione), mediante apposita scheda predisposta dall'Autorità procedente, anche ai fini di facilitare le pronunce dell'Autorità giudiziaria del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento;

6. risulta comunque opportuno che sia introdotto nel decreto-legge, conformemente alla direttiva, il richiamo generale al principio di proporzionalità, come criterio di valutazione di comportamenti e di situazioni;

7. sembra opportuno, come da normale prassi nel recepimento di direttive comunitarie, che anche in questo testo normativo, e non solo nella relazione che l'accompagna, siano indicati i mezzi finanziari di copertura delle spese relative alle misure previste;

8. si raccomanda, infine, alla Commissione di merito di respingere esplicitamente, nella relazione sul provvedimento, qualsiasi interpretazione del decreto-legge come strumento di discriminazione nazionale o etnica, incompatibile con il diritto comunitario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all'articolo 39, paragrafo 3, la possibilità di disporre limitazioni alla libera circolazione, se giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica;

la direttiva 2004/38/CE reca disposizioni dirette, tra l'altro, a disciplinare le predette limitazioni ai diritti dei cittadini comunitari di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29;

oltre ai casi giustificati da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, la direttiva prevede all'articolo 14 che i cittadini dell'Unione beneficino del diritto di soggiorno sino a che non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante;

lo stesso articolo 14 della direttiva prevede inoltre che non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi, o che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;

ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto di reingresso nel territorio nazionale in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cittadini dell'Unione per motivi economici, e che, ai sensi del *considerando* 27 della direttiva, i cittadini dell'Unione nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio dello Stato non per motivi economici, possono presentare una nuova domanda di ingresso decorso, in ogni caso, un periodo di tre anni dall'interdizione;

ai sensi dell'articolo 30 della direttiva, ogni provvedimento di allontanamento deve essere notificato all'interessato, con l'indicazione del termine entro il quale dover lasciare il territorio, termine che non può essere inferiore a un mese, salvi però i casi di urgenza debitamente comprovata;

l'articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva prevede che, in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'effettivo allontanamento dal territorio possa avere luogo anche prima della decisione sulla

richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento;

ritenuto che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva, risulta ad essa conforme per i punti richiamati;

considerato che il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, risulta, in via generale, in linea con la predetta direttiva comunitaria e con il predetto decreto legislativo n. 30 del 2007, apportandovi in più la diversa qualificazione giuridica caratterizzata dalla necessità e dall'urgenza, l'una e l'altra giustificata dall'allarme sociale diffusosi in larga parte dell'opinione pubblica in relazione al fenomeno, ben noto alle preoccupazioni dell'Unione europea, della criminalità transfrontaliera;

ricordato che ai sensi della giurisprudenza costituzionale, il beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato è esteso anche ai cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti,

esprime, per quanto di competenza, sotto lo stretto profilo comunitario, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. appare contraria alla direttiva comunitaria, che parla – in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale – di «provvedimenti adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati» (articolo 27, paragrafo 2, della direttiva), ogni interpretazione del decreto-legge che estenda le norme di allontanamento ai suoi «familiari», nei confronti dei quali non siano stati ugualmente comprovati concreti e specifici elementi di pericolosità;

2. risulta opportuno che nelle previsioni dell'articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, a seguito di trasgressione (ritorno o permanenza nel territorio nazionale) del provvedimento di allontanamento, già convalidato dall'autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice competente per il provvedimento;

3. appare contraria alla direttiva comunitaria ogni sanzione penale che consegua alla trasgressione del provvedimento di allontanamento «per fini economici» a causa di «oneri eccessivi per il sistema sociale» (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva), «eccessività» che dovrebbe, peraltro, essere specificata. Risulta invece congrua, per esigenze funzionali, la previsione dell'attestazione del provvedimento da consegnare all'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento stesso;

4. appare necessario che, in relazione all'espressione «motivi imperativi di sicurezza» – benché essa compaia nella direttiva (articoli 28 e 31) e abbia una sua opportuna definizione nel comma 7-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione, che riprende anche la formula di «ordinaria convivenza» coniata dalla nostra Corte costituzionale –, tale espressione sia precisata e correlata, ai fini di facilitare la valutazione del giudice

competente sul provvedimento, all'esistenza di una comprovata situazione di violenza, attestanti una oggettiva condizione di pericolosità sociale;

5. analoga specificazione delle condizioni di cui al numero precedente appare necessaria anche per le motivazioni del provvedimento di urgenza (articolo 20, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione), mediante apposita scheda predisposta dall'Autorità procedente, anche ai fini di facilitare le pronunce dell'Autorità giudiziaria del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento;

6. risulta comunque opportuno che sia rafforzato nel decreto legislativo n. 30 del 2007, conformemente alla direttiva, il richiamo generale al principio di proporzionalità, come criterio di valutazione di comportamenti e di situazioni;

7. appare opportuno, come da normale prassi nel recepimento di direttive comunitarie, che anche in questo testo normativo, e non solo nella relazione che l'accompagna, siano indicati i mezzi finanziari di copertura delle spese relative alle misure previste;

8. si segnala, infine, alla Commissione di merito la necessità di respingere esplicitamente, nella relazione sul provvedimento, qualsiasi interpretazione del decreto-legge come strumento di discriminazione nazionale o etnica, incompatibile con il diritto comunitario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 14 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
(Nuovo testo C. 2843, approvato dal Senato)
(Parere alla VII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente,* in sostituzione del relatore, senatore Fabio Giambrone, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge in titolo, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento, approvata dalla 7ª Commissione del Senato. Riferisce che il provvedimento dispone interventi a favore degli alunni affetti da difficoltà evolutive di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, al fine di agevolare la diagnosi precoce e garantire la piena fruizione del diritto allo studio, prevenire l'insuccesso scolastico ed assicurare il miglior inserimento nel settore lavorativo e nella vita sociale. Evidenzia che l'articolo 3 del testo riconosce alle istituzioni scolastiche un ruolo attivo nei processi di diagnosi delle DSA, ed assegna al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA; l'articolo 4 prevede inoltre che al personale docente e dirigenziale delle scuole sia assicurata una formazione specifica, come pure agli operatori dei servizi sanitari competenti. Osserva che, ai sensi dell'articolo 7 del testo, è rimessa ai Ministri della pubblica istruzione e della salute l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA; al Ministro della pubblica istruzione

è rimessa altresì l'emanazione di un decreto che individui le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA. Ravvisa al riguardo l'opportunità che i suddetti decreti ministeriali vengano emanati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea infine l'articolo 8 del testo, che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 1).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
(Deliberazione)

Leoluca ORLANDO, *presidente,* ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 10 ottobre 2007, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere. Rammenta inoltre che il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2008. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
(Nuovo testo C. 2843, approvato dalla 7ª Commissione del Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2843, già approvata dalla 7ª Commissione del Senato, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza ed istruzione della Camera, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento»;

considerato che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento consistono, a favore degli alunni affetti da difficoltà evolutive specifiche di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, nell'approntare misure per la diagnosi precoce ed interventi didattici volti a garantire la piena fruizione del diritto allo studio, a prevenire l'insuccesso scolastico e ad assicurare il miglior inserimento nel settore lavorativo e nella vita sociale

rilevato che l'articolo 3 del testo assegna alle istituzioni scolastiche un ruolo attivo nel processo di diagnosi delle DSA, ed assegna al Ministero della pubblica istruzione la facoltà promuovere, eventualmente in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA, da realizzare nei primi mesi di frequenza dei percorsi scolastici; e che l'articolo 4 prevede che al personale docente e dirigenziale delle scuole sia assicurata una formazione specifica, come pure agli operatori dei servizi sanitari competenti;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7 del testo, è rimessa ai Ministri della pubblica istruzione e della salute l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA; e che al Ministro della pubblica istruzione è rimessa altresì l'emanazione di un decreto che individui le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA; rilevato altresì l'articolo 8 del testo, che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che il testo in esame appare riconducibile alle materie «tutela della salute» e «istruzione» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale

concorrente; preso atto, con riferimento all'istruzione, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle «norme generali sull'istruzione» (lettera *n*) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera *m*), e che il terzo comma del medesimo articolo 117 assegna alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del testo, al fine di garantire il rispetto delle competenze regionali, che i decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all'identificazione precoce delle DSA, nonchè le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Quadro di riferimento.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha convenuto sull'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva concernente il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei numerosi progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare, per la Camera, si tratta delle proposte di legge C. 2844, d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, C. 2032 Paniz, C. 1406 Milanato ed altri, già assegnati alla Commissione, nonchè del disegno di legge del Governo C. 3100 e della proposta di legge C. 2251 Incostante, presentati alla Camera e non ancora assegnati. Per il Senato, si tratta dei disegni di legge S. 1676, d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, S. 1458 Stiffoni ed altri, S. 731 Galan ed altri e S. 439 Massidda ed altri, già assegnati alla Commissione.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è stata sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine intende acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei citati provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

La Commissione ha manifestato particolare attenzione verso le tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute

alle Regioni nella predetta materia; l'indagine conoscitiva rientra quindi in un filone di costante interesse istituzionale per la Commissione, facendo seguito a procedure informative svolte nel corso della legislatura attraverso le audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e di altri rappresentanti del Governo e delle autonomie territoriali.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali, è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Come segnalato, la Commissione è tenuta a svolgere le proprie funzioni consultive rispetto all'iter legislativo dei suddetti provvedimenti, ravvisandosi pertanto l'esigenza di procedere ad un'adeguata attività istruttoria, cui assolve principalmente l'indagine in oggetto.

In particolare, la Commissione intende approfondire i sottoindicati aspetti, necessariamente connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità, in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m)* dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali, di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera m) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.

Il superamento della spesa storica, che dovrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo. L'attuale distribuzione delle risorse alle autonomie territoriali si basa sulla cristallizzazione storica del sistema dei tributi devoluti e dei trasferimenti, la cui base risale al 1976. L'allocazione delle risorse dovrà basarsi, nel nuovo assetto, su indicatori standard di costo e di fabbisogno finanziario, mediante un passaggio graduale dall'attuale al nuovo sistema.

La perequazione e la prospettiva di attivare un apposito fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale che assicuri il finanziamento dei fabbisogni standard per tutte le Regioni. Occorre valutare l'impatto, sul sistema regionale, dei modelli che si prefigurano in materia.

Le compatibilità finanziarie. L'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. Occorre valutare se il prospettato disegno di federalismo fiscale, ed il margine di autonomia connesso all'iniziativa delle Regioni in materia, sia in prima istanza neutrale rispetto all'uso delle risorse pubbliche, e che si collochi nel percorso di contenimento della spesa pubblica.

Il ruolo delle regioni a statuto speciale.

L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze.

Ministro delle regioni e delle autonomie locali.

Rappresentanti del Governo con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.

Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Presidenti di Regione e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

Rappresentanti Unione province italiane (UPI).

Rappresentanti Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori.

Istituti di ricerca e studiosi che hanno approfondito il tema del federalismo fiscale nell'ottica regionale.

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali di realtà anche straniere con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto, con l'intento di approfondire, qualora sia opportuno, anche la conoscenza del ruolo svolto dalle autonomie regionali e territoriali nei modelli organizzativi federali stranieri.

L'indagine, strettamente connessa all'esame in sede consultiva dei menzionati provvedimenti, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2008.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 14 novembre 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 16.

AVVERTENZA

COMMISSIONE PLENARIA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 14 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione del coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, Franco Pittau

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, comunica che il Dottor Franco Pittau, coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes è accompagnato dal Dottor Luca Di Sciullo, della redazione «Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes». Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, Franco PITTAU, illustra un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Isabella BERTOLINI *(FI)*, Mercedes FRIAS *(RC-SE)* e Sandro GOZI, *presidente*.

Il coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, Franco PITTAU, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, Franco Pittau e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.40.

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 15.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazion: audizione del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano.

Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare DAMIANO svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Isabella BERTOLINI *(FI)*, Mercedes FRIAS *(RC-SE)* e Sandro GOZI, *presidente*.

Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare DAMIANO risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 14 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori POSSA e MANTOVANO e i deputati D'ALIA, MARONI e PAPINI.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame del Regolamento interno.
Seguito dell'esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2007.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 15 novembre 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 15 novembre 2007, ore 14

X COMITATO

Verifica della normativa, adeguamento ed elaborazione del testo unico legislativo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledì 14 novembre 2007

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . . *Pag.* 45

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 14 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Andrea RIGONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Andrea RIGONI, *presidente*, informa che, presentando la legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2008, il Governo ha previsto una riduzione del contributo dell'Italia al Consiglio d'Europa di 3.298.794 euro. Tale riduzione si trova nella tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2008) allegata all'A.S. 1818 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010» (pag. 104, cap. 4051); il relativo contributo passerebbe così dai 32.770.913 euro previsti per il 2007 a 29.472.119 euro.

A tale riguardo, informa di aver presentato una interrogazione a risposta scritta (n. 4-05464, allegato B alla seduta n. 234 del 30 ottobre 2007) rivolta al Ministro degli affari esteri, nella quale ha ricordato che l'Italia è uno dei paesi fondatori del Consiglio d'Europa, e ne è stata fin dalla creazione tra i maggiori contribuenti, assieme a Francia, Germania, Regno Unito e, da ultimo, Federazione Russa, e che tutti i «grandi pagatori versano un contributo finanziario percentualmente identico, coerentemente con le regole dell'Organizzazione stessa».

Tale contributo, sostanzialmente fermo da vari anni (con crescita zero in termini reali), ha in ogni caso natura obbligatoria e non derogabile, e la sua riduzione comporterebbe la perdita per l'Italia del proprio ruolo storico di uno tra i maggiori protagonisti della vita del Consiglio d'Europa. Appare inoltre difficilmente percorribile l'ipotesi di sottrarsi unilateralmente a tali obblighi finanziari, e le sicure conseguenze politiche negative sarebbero di vasta portata, ingiustificabili anche alla luce del modestissimo (e incerto) risparmio per l'erario che l'ipotetica riduzione comporterebbe.

Ricorda quindi che si è svolto alla Camera il dibattito sullo stato della democrazia e dei diritti umani, che si è concluso, lo scorso 30 ottobre, con l'approvazione a larga maggioranza di due mozioni, quella pre-

sentata dalla delegazione e quella del deputato Turco. Si tratta di un momento molto significativo che crea un collegamento importante tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed il Parlamento nazionale, che ha così recepito il contenuto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea di Strasburgo. Avverte quindi che trasmetterà il testo delle mozioni approvate al Presidente Van der Linden.

Il senatore Lucio MALAN *(FI)* prende atto con soddisfazione di quanto comunicato dal Presidente e si impegna a farsi parte diligente nel richiedere la calendarizzazione della mozione presentata al Senato, in un testo identico a quello presentato alla Camera, in tempi brevi, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori del Senato.

Andrea RIGONI, *presidente*, ricorda quindi che, nella mattinata, si è svolta a Montecitorio, presso la sala del Mappamondo, una riunione della Commissione cultura dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, e che in tale ambito al collega Mosella è stato attribuito l'incarico di relatore per il rapporto sul «Diritto d'autore in Europa».

Ricorda inoltre che nel pomeriggio si svolgerà, sempre presso la Sala del Mappamondo, una Conferenza europea su «Il ruolo dell'educazione e dei mass media nel dialogo interculturale», organizzato congiuntamente dalla delegazione e dal Ministero dell'Istruzione.

Comunica altresì che è pervenuta una lettera, a firma del collega Bocchino, che chiede l'organizzazione di un seminario dal titolo «Sfide risultanti dal cambiamento ambientale sulle migrazioni nel mondo», che potrebbe svolgersi a Roma, nel prossimo mese di maggio. A tale riguardo, pur essendo in linea di massima favorevole, ritiene che sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento da parte della delegazione al fine di una migliore programmazione degli eventi per il 2008, anche a fronte della diminuzione delle disponibilità economiche disposta dal bilancio della Camera per il prossimo anno. Si rende quindi necessaria una riflessione su tutte le iniziative che si intende proporre.

Comunica infine che è stata autorizzata l'organizzazione della esposizione di quadri richiesta dal collega Stucchi, che potrà avvenire all'interno del palazzo del Consiglio d'Europa, al piano terra, già nel corso della sessione di gennaio 2008.

La seduta termina alle ore 14,40.

€ 4,00